

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 1971

(43^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Contributo al Centro internazionale di studi di architettura "Andrea Palladio", con sede in Vicenza » (140-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 722, 723
PIOVANO	722
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	723

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Abrogazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e nuove disposizioni in materia di concorsi a cattedra negli istituti di istruzione secondaria » (1377)

(D'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri) (1):

PRESIDENTE	Pag. 723, 726
BLOISE	726
LA ROSA, relatore	724, 726
PIOVANO	726
ROMITA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	726

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario ».

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Valeria, Ca-

stellaccio, Farneti Ariella, La Rosa, Limoni, Piovano, Premoli, Romano, Russo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori De Zan, Iannelli, Smurra, Spigaroli e Zaccari, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Lombardi, Dindo, De Vito, Sammartino e De Dominicis.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Romita.

FARNETI ARIELLA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Contributo al Centro internazionale di studi di architettura " Andrea Palladio ", con sede in Vicenza » (140-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo al Centro internazionale di studi di architettura " Andrea Palladio ", con sede in Vicenza », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, di cui sono io stesso relatore.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ha già approvato il provvedimento nella seduta del 7 ottobre 1969, dando il dovuto riconoscimento ad un istituto veramente benemerito. A cura del Centro è stata ora pubblicata la trentesima monografia sulla Villa Emo, che fa parte del *Corpus palladianum* di Treviso; si tratta di un ennesimo pregevole lavoro che pone in grande evidenza non soltanto le bellezze architettoniche del complesso, ma anche le decorazioni interne che raccolgono dipinti del pittore Zelotti, appartenente alla scuola del Veronese.

Senza dilungarmi ulteriormente sull'attività del Centro « Andrea Palladio », dirò che

il disegno di legge torna di nuovo al nostro esame per talune modifiche che la Camera dei deputati ha ritenuto di apportare, a mio giudizio, con saggezza. Mentre infatti la nostra Commissione aveva previsto (all'articolo 1) che la concessione del contributo riguardasse anche i decorsi anni finanziari 1968 e 1969, l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto opportuno non dare valore retroattivo al finanziamento ma, avendo approvato il provvedimento nel dicembre dello scorso anno, ha preferito rendere più sostanzioso il contributo per il 1970, che ha portato da venti a quaranta milioni di lire. Ha lasciato invece immutato l'importo di venti milioni per gli esercizi successivi, nei quali sono compresi anche il 1977 ed il 1978 (nel testo da noi originariamente approvato si giungeva solo al 1976). Con tali modifiche è stato naturalmente coordinato, con opportuni ritocchi, anche l'articolo 3 che prevede la copertura dell'onere derivante dall'applicazione del provvedimento.

Non ritengo necessario aggiungere altre considerazioni. Rinnovo pertanto alla Commissione l'invito ad approvare il disegno di legge, sulla cui sostanza, del resto, essa ha già manifestato il proprio assenso.

Comunico infine che la Commissione finanze e tesoro, come si era dichiarata favorevole al testo originario del provvedimento, altrettanto ha fatto per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PIOVANO. Dopo le parole del Presidente, sarebbe da aggiungere soltanto una riflessione sugli inconvenienti che possono derivare dal sistema bicamerale non idoneamente utilizzato. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, infatti, sono di tale lieve consistenza da ottenere praticamente un effetto solo: un notevole rinvio nell'entrata in vigore del provvedimento; se anche il testo fosse rimasto nella dizione da noi approvata, infatti, il prodotto non sarebbe cambiato. Non è uno scorrimento formale che muta la sostanza dei contributi.

V'è quindi da domandarsi realmente a cosa servano le modifiche apportate; comunque, proprio in coerenza con il princi-

pio di non voler perdere altro tempo, noi voteremo a favore del provvedimento.

R O M I T A , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si dichiara favorevole alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

In favore del Centro internazionale di architettura « Andrea Palladio », in Vicenza, è autorizzata la concessione di un contributo di lire 40 milioni per l'anno finanziario 1970 e di lire 20 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1978, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Centro internazionale, che ha personalità giuridica pubblica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

Art. 2.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge il Centro internazionale di architettura « Andrea Palladio » predisporrà uno schema di statuto, contenente le norme per il suo funzionamento, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato.

La Camera dei deputati non ha introdotto modifiche nel testo di questo articolo, già approvato dal Senato.

Passiamo all'articolo 3, di cui la Camera ha modificato il primo comma.

Ne do lettura:

Art. 3.

All'onere di lire 40 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvede rispettivamente a carico e a riduzione degli stanziamenti di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1969 e 1970. All'onere di lire 20 milioni, relativo all'anno finanziario 1971, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Abrogazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e nuove disposizioni in materia di concorsi a cattedra negli istituti di istruzione secondaria » (1377), d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli, Codignola, Iannelli, Falcucci Franca, Limoni, Bal-

dini, Zaccari, De Zan, Giardina, Arnone e Bertola: « Abrogazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e nuove disposizioni in materia di concorsi a cattedra negli istituti di istruzione secondaria ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, già esaminato dalla Commissione in sede referente il 20 gennaio, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, è soppresso.

Coloro che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi-esami di Stato per la scuola media, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione e della cattedra.

Parimenti, coloro i quali siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati dalle tabelle unite al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, possono partecipare ai concorsi-esami di Stato per gli istituti dell'ordine superiore classico e tecnico, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra.

I titoli di abilitazione conseguiti in base al precedente comma hanno la validità indicata dalle tabelle unite al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

Ricordo che nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione aveva accolto la proposta, formulata dal senatore Carraro, di approvare un nuovo testo, consistente del solo primo comma dell'articolo unico, con la soppressione quindi dei commi successivi.

L A R O S A, *relatore*. Il disegno di legge n. 1377, d'iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri, che, oggi, è in esame in sede deliberante, viene a colmare un vuoto che si è determinato, in seguito all'emanazione del decreto legge n. 366 del 18 giu-

gno 1970, convertito in legge il 26 luglio 1970, n. 571. Infatti il decreto-legge n. 366, all'articolo 4, sospende gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie sino all'approvazione delle nuove norme per il reclutamento del personale insegnante. E poichè l'articolo 5 della legge n. 1440 del 15 dicembre 1955 prescrive per partecipare ai concorsi a cattedre, il possesso dell'abilitazione da parte dei candidati, i giovani laureati si trovano ora nella condizione di non poter partecipare agli esami di abilitazione, perchè questi sono stati soppressi, e di non poter neppure partecipare ai concorsi a cattedre, in quanto per parteciparvi si richiede il titolo dell'abilitazione.

Le ragioni per le quali si giunse a suo tempo alla sospensione degli esami di abilitazione sono note a tutti. Ricorderemo lo sciopero dei docenti del giugno dell'anno scorso, alla vigilia cioè degli esami di licenza e di maturità; ricorderemo le pressioni che furono esercitate dagli insegnanti fuori ruolo con più anni di insegnamento, ma ancora senza il requisito dell'abilitazione; e non possiamo non tener conto anche dei nuovi principi e delle nuove esigenze che si sono delineate per la formazione dei docenti.

Sono state tutte ragioni legittime e valide per la sospensione degli esami di abilitazione.

Tuttavia dobbiamo ricordare che moltissime sono state le perplessità in questa Commissione, la quale avrebbe certamente apportato emendamenti correttivi e migliorativi se avesse avuto la possibilità di rimandare il disegno di legge che convertiva il citato decreto-legge, alla Camera dei deputati.

Fra quegli emendamenti non sarebbe mancato quello, ispirato ai motivi — che sono di equità, rispondendo ad una ragionevole aspettativa di tanti giovani laureati — ai quali si ispira il disegno di legge in esame, che tende a consentire la possibilità di partecipare ai concorsi a cattedre anche ai laureati sprovvisti d'abilitazione e nell'impossibilità di conseguirla a seguito del ricordato provvedimento di giugno

Noi non possiamo sbarrare la strada alle nuove leve, ai giovani laureati che intendono dare alla scuola le loro fresche energie e tutte le loro capacità: il disegno di legge deve quindi considerarsi giusto e fondato.

Con il testo approvato mercoledì scorso in sede referente (che comprende il solo primo comma della stesura originaria dell'articolo unico), noi non offriamo molto ai giovani laureati; offriamo loro la possibilità di adire ai concorsi a cattedre, ma in una situazione particolarmente difficile, perchè non dobbiamo dimenticare che soltanto il venti per cento delle cattedre disponibili possono essere messe a concorso, mentre l'ottanta per cento sono riservate per le graduatorie ad esaurimento, previste dalle leggi nn. 831 del 1961, 603 del 1966, 327 e 468 del 1968. Ecco perchè io mi auguro che possa esservi presto un meditato e sereno ripensamento fra i senatori comunisti al fine di poter dare il legittimo riconoscimento a questi giovani laureati, che non raggiungeranno il traguardo della cattedra ma che avranno superato le prove d'esame.

È stato rilevato che il problema è complesso, ed io sono d'accordo. L'ottava Commissione della Camera ha in esame il provvedimento contenente le nuove norme per gli esami di abilitazione; sappiamo però che non mancano le perplessità, a Montecitorio, a proposito dei corsi abilitanti, e non potrebbe essere altrimenti se consideriamo come è stato proposto che tali corsi siano articolati. Ebbi già occasione di dire che non sarà facile organizzare sul piano provinciale — specie in una piccola provincia — tanti corsi abilitanti quante sono le classi previste per gli esami di abilitazione (tredici per la sola scuola media e decine per la scuola secondaria di secondo grado). Ecco perchè io sono per l'abilitazione didattica. Taluno, il quale sostiene che l'abilitazione didattica significhi abilitazione per tutti, potrebbe scandalizzarsi, ma vi è da rilevare che la precedente esperienza in base all'articolo 7 della legge n. 1440, diede come risultato l'abilitazione per il 71 per cento dei candidati, non già per la totalità degli aspiranti.

A proposito di abilitazione, vorrei rilevare la situazione di disagio — sulla quale richiamo l'attenzione del sottosegretario Romita — che si è venuta a determinare con l'istituzione del quinto anno per il conseguimento della laurea abilitante in alcune università, fra cui certamente quelle di Roma e di Napoli. Tale quinto anno è stato dapprima autorizzato, poi sospeso, quindi — in questi giorni — pare sia stato nuovamente autorizzato; ciò ha creato una situazione di disagio nella numerosissima categoria degli insegnanti non di ruolo e degli stessi giovani laureati. Per iscriversi al quinto anno, infatti, occorre essere iscritti al quarto anno; ne consegue che ai laureati di ieri non è possibile ottenere l'iscrizione al quinto anno per il rilascio della laurea abilitante. Di qui l'accennato stato di disagio che a mio giudizio è legittimo, giacchè il sistema dell'abilitazione collegata ad un corso aggiuntivo, rispetto a quelli ordinari per la laurea, allo stato crea solo sperequazioni, favorendo, sotto ogni aspetto, una ristretta categoria di privilegiati. Se almeno tale quinto anno venisse istituito in tutte le università, potremmo anche essere d'accordo sulla innovazione; ma così non è, e noi certo non possiamo favorire una situazione di ingiusta discriminazione.

Sono queste le ragioni per le quali, onorevole Sottosegretario, chiedo che il problema sia riesaminato, e che l'autorizzazione ad istituire il quinto anno sia revocata, in considerazione del fatto che essa è stata per ora concessa soltanto alle università di Roma e di Napoli e che del nuovo sistema di abilitazione potrebbero usufruire soltanto i giovani iscritti in dette università, al quarto anno o fuori corso e neppure coloro che quelle università frequentarono utilmente, conseguendo la laurea nell'ultima sessione di esami. Senza dire che la situazione ha creato disagio e malcontento nella categoria dei fuori ruolo con più anni di insegnamento, che attendono le tanto attese nuove norme di abilitazione.

Concludo raccomandando nuovamente la approvazione del disegno di legge in esame ed auspicando che al più presto, per il bene della scuola e degli stessi docenti si

pervenga, in materia di nuove norme riguardanti il reclutamento del personale insegnante, ad un provvedimento veramente organico senza più ricorrere ad interventi settoriali.

È stato ricordato che dell'articolo unico in discussione, secondo quanto convenuto in sede referente, dovrà essere approvato soltanto il primo comma nel seguente testo, suggerito nella seduta precedente dallo stesso rappresentante del Governo: « L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, è sospeso fino a quando non saranno approvate le nuove norme per il reclutamento del personale insegnante ».

P I O V A N O. Concordo con quanto proposto dall'onorevole relatore.

R O M I T A, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Anche il Governo si dichiara favorevole all'emendamento sostitutivo dell'articolo proposto dal relatore.

B L O I S E. A nome del mio Gruppo mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal relatore. Mi riservo di tornare in altra sede sui temi concernenti l'abilitazione all'insegnamento ed i concorsi a cattedre nelle scuole secondarie.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il relatore, conformemente alle conclusioni cui la Commissione è pervenuta esaminando il disegno di legge in sede referente, ha proposto l'approvazione del seguente testo sostitutivo dell'articolo unico:

Articolo unico.

L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, è sospeso fino a quando non saranno approvate le nuove norme per il reclutamento del personale insegnante.

Sarebbe peraltro opportuno, senatore La Rosa, oltre che inserire qualche precisa-

zione sui contenuti, e ciò al solo fine di rendere più intelligibile a prima lettura il testo dell'articolo unico, stabilire anche come termine finale, non la data di approvazione — momento non sempre determinabile con sicurezza formale, nel nostro sistema — ma quella di entrata in vigore delle nuove norme sul reclutamento del personale.

Suggerirei quindi il seguente testo:

Articolo unico.

L'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente il requisito dell'abilitazione all'insegnamento ai fini dell'ammissione ai concorsi a cattedra nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, è sospesa fino all'entrata in vigore di nuove norme sul reclutamento del personale insegnante nelle scuole ed istituti predetti.

L A R O S A, relatore. Consento di buon grado; osservo solo che mi sono modellato, nella stesura dell'emendamento, al testo del decreto-legge n. 366 del giugno dell'anno scorso; che evidentemente, anche sotto questo aspetto non precisamente di forma, non costituisce un esempio di tecnica della legislazione.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il disegno di legge nel testo dell'articolo unico da me proposto.

(È approvato).

In relazione alle modifiche introdotte, il titolo del disegno di legge andrà così modificato: « Sospensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento secondario ».

(Così resta stabilito).

La seduta termina alle ore 10,35.